

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE CARATTERISTICHE DELLA “RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA” (RITA)

La Legge 205/2017 ha previsto, ai commi 168 e 169, la stabilizzazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (Rita) per tutti gli iscritti alla previdenza complementare che, non avendo ancora raggiunto l'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano cessato l'attività lavorativa e si trovino nelle situazioni previste dall'articolo 11, comma 4 o comma 4-bis, del D.Lgs 252/2005. La RITA, pertanto, è una rendita temporanea che può essere richiesta utilizzando in tutto o in parte il montante maturato presso il fondo pensione dal lavoratore e che verrà percepita sino al raggiungimento dell'età legale prevista per il pensionamento di vecchiaia.

Requisiti per richiedere la RITA

Per usufruire della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), gli iscritti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) cessazione dell'attività lavorativa;
- b) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla richiesta;
- c) maturazione requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20 anni;
- d) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

È possibile usufruire della RITA anche nel caso si rientri nelle seguenti casistiche:

- a) cessazione dell'attività lavorativa;
- b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi;
- c) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi dieci anni;



d) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementare.

Per l'erogazione della RITA sarà quindi sufficiente la presentazione al Fondo Pensione di certificazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra.

Modalità di richiesta

L'aderente per chiedere la prestazione dovrà compilare l'apposito modulo di richiesta predisposto dal fondo. L'aderente, nel legittimo interesse del Fondo Pensione alla prevenzione delle frodi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Reg. (UE) n. 2016/679 ("GDPR"), acconsente con la sottoscrizione del modulo che l'IBAN inserito nella procedura di prenotazione della richiesta di prestazione venga validato tramite il servizio "Check IBAN CBI" per il tramite del soggetto incaricato, permettendo così al Fondo Pensione di verificare la corretta corrispondenza tra l'identificativo di conto corrente (l'IBAN) e i dati identificativi dell'intestatario del conto stesso (codice fiscale).

Inoltre per comprovare il possesso del requisito contributivo previsto dalla norma, **sarà necessario produrre l'estratto conto integrato (ECI) rilasciato o dal casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell'INPS, oppure dagli Enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti la RITA.**

Modalità di erogazione

La prestazione consiste nell'erogazione di un capitale frazionato in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici.

La durata massima dell'erogazione del capitale frazionato non potrà in nessun caso superare i 10 anni. La forma pensionistica complementare di appartenenza è competente a procedere direttamente alla erogazione della RITA. La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione dalla forma pensionistica complementare, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti.

Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, la porzione di montante sarà riversata nel Comparto più prudente della forma pensionistica complementare. La periodicità del frazionamento è Bimestrale o Trimestrale.

Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e



rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale, comprese le anticipazioni.

L'iscritto potrà esercitare la facoltà di revocare l'erogazione della RITA sulla base di modalità che verranno stabilite dalla forma pensionistica.

Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

In caso di premorienza dell'iscritto in corso di percezione di RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo la normativa in materia vigente (art. 14, comma 3, del D.Lgs. 252/2005).

Le somme oggetto di RITA, inoltre, saranno soggette ai limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dall'articolo 11, comma 10 del D.Lgs. 252/2005.

La parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

La RITA è l'unica forma di prestazione che non segue il criterio del pro-rata temporis trovando applicazione la tassazione agevolata appena descritta anche per il montante maturato ante 1 gennaio 2007. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

Con Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ipotesi in cui l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore. L'aderente ha quindi il compito e l'onere di fornire attestazione valida al fondo pensione per poter accedere a tale agevolazione.

Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva dichiarandolo espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

In caso di richiesta di RITA in forma totale, in assenza di ulteriori contributi pervenuti successivamente all'attivazione della RITA stessa l'iscritto, al momento del disinvestimento dell'ultima Rata RITA prevista dallo scadenziario, viene fatto uscire dal Fondo Pensione (registrando l'operazione di uscita nel libro soci).